

Regolamento interno per la composizione dell'orario scolastico

Criteri di priorità in caso di contrasto tra le esigenze dei docenti

Premessa

La formazione dell'orario costituisce un atto di natura tecnico-organizzativa che spetta al Dirigente Scolastico, il quale opera secondo criteri di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza. Il presente regolamento non attribuisce ai docenti un diritto soggettivo assoluto alla soddisfazione delle proprie richieste, bensì fissa una gerarchia di riferimento cui attenersi qualora le istanze individuali risultino tra loro incompatibili, fermo restando che **l'efficacia didattica rimane il criterio sovraordinato e non negoziabile**, capace di derogare, se necessario, all'ordine di seguito indicato.

Art. 1 – Principio informatore

Nessun criterio soggettivo può essere accolto qualora la sua applicazione comprometta la qualità dell'azione didattica, intesa come distribuzione equilibrata del carico cognitivo, continuità dell'insegnamento e coerenza pedagogica della classe.

Art. 2 – Graduatoria dei criteri

In caso di contrasto tra le esigenze orarie di più docenti, a parità di compatibilità con l'efficacia didattica, si osserva il seguente ordine di priorità:

1. **Pluralità di plessi (anche su istituzioni scolastiche diverse)** — criterio prioritario in quanto vincolo oggettivo ed eteronomo: quando l'orario dipende dalla programmazione di un'altra scuola, la conciliabilità non è negoziabile né rimessa alla discrezionalità dell'istituto, e la sua mancata tutela si tradurrebbe in una compressione del diritto al lavoro del docente;
2. **Legge 104/1992** — assistenza a familiari con disabilità grave, in ragione della tutela costituzionale rafforzata di cui gode tale condizione;
3. **Figli piccoli in età scolare** — necessità di conciliazione tra impegni professionali e cura della prole, con particolare riguardo alla prima infanzia;
4. **Pendolarismo** — necessità di raccordare l'orario con la disponibilità di mezzi di trasporto extraurbani, ove documentata;
5. **Anzianità di servizio** — criterio residuale, applicabile a parità di ogni altra condizione.

Art. 3 – Criteri di contemperamento

Qualora due o più docenti versino nella medesima posizione della graduatoria, si privilegia:

- la soluzione che minimizza le "ore buche" complessive nell'istituto;
- la soluzione che garantisce la maggiore compattezza oraria alle classi coinvolte;
- in via residuale, l'anzianità di servizio.

Art. 4 – Clausola di flessibilità

Il Dirigente Scolastico può discostarsi motivatamente dall'ordine di cui all'art. 2 qualora ciò sia strettamente necessario a garantire la funzionalità didattica dell'istituto, dandone comunicazione scritta al Collegio dei Docenti.

Art. 5 – Istanze

Le richieste di cui all'art. 2 devono essere presentate in forma scritta, corredate di idonea documentazione, entro i termini fissati annualmente dalla scuola per la raccolta delle disponibilità orarie.

Documento redatto a fini organizzativi interni; non sostituisce le fonti normative e contrattuali vigenti (CCNL Scuola, D.Lgs. 297/1993, L. 104/1992), alle quali si rinvia per ogni aspetto non espressamente disciplinato.